

DL ENERGIA – COMMENTO ART. 11 – AGRO-FOTOVOLTAICO

EF Solare

EF Solare è il primo operatore di fotovoltaico in Italia, con una potenza installata di oltre 1 GW. EF Solare è presente anche in Spagna dal 2020 con l'operatore solare Renovalia Energy Group. Ha in portafoglio in Italia più di 300 impianti in 17 Regioni ed è partecipato al 70% da F2i - Fondi Italiani per le Infrastrutture, il più grande fondo infrastrutturale attivo in Italia, e al 30% da Crédit Agricole Assurances, primo investitore istituzionale francese nelle energie rinnovabili.

EF Solare ha un'esperienza ultradecennale nell'agro-fotovoltaico maturata grazie alla gestione di 9 serre fotovoltaiche collocate in diverse regioni italiane che, oltre a generare energia tale da soddisfare i fabbisogni di oltre 20.000 famiglie italiane, producono prodotti agricoli che riscuotono un importante successo commerciale in Italia e all'estero.

Il DL Energia e le misure in materia di agro-voltaico (art. 11)

Con il decreto-legge 17/ 2022 c.d. "Energia" il Governo ha approvato una serie di misure per intervenire nel lungo periodo sulla stabilità del sistema energetico e per accelerare l'installazione di impianti a fonte rinnovabile. Le misure, che vanno nella direzione auspicata dagli operatori di settore, presentano però alcune criticità legate alle particolarità che caratterizzano i diversi impianti di agri-voltaico e al loro diverso impatto sull'attività agricola, che non vengono prese in considerazione nell'articolo 11, volto a regolamentare il loro sviluppo. L'art. 11, infatti, introduce importanti novità nella disciplina dell'accesso agli incentivi per gli impianti fotovoltaici ed agro-fotovoltaici su terreni agricoli, modificando significativamente le previsioni del precedente testo normativo.

In particolare, viene:

- inserito il limite del 10% di superficie occupata dall'impianto per l'accesso agli incentivi per gli impianti agro-fotovoltaici elevati da terra che consentono la continuità agricola e che sono muniti di sistemi di monitoraggio;
- esteso l'accesso agli incentivi agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che non occupino più del 10% dell'area;
- esteso l'accesso agli incentivi agli impianti agro-fotovoltaici diversi da quelli elevati, ma che presentano comunque dei sistemi di monitoraggio. Anche in questo caso c'è il limite del 10% dell'utilizzo dell'area.

Con queste specifiche il nuovo testo può generare alcuni rischi sullo sviluppo dell'agro-fotovoltaico in Italia, mettendo a rischio il raggiungimento degli obiettivi nazionali e comunitari. L'attuale formulazione di "superficie occupata", infatti, sembra limitare la diffusione dell'agro-fotovoltaico e, al contempo, rischia di generare potenziali problemi interpretativi nel processo autorizzativo in merito al computo di superficie occupata. Inoltre, si discosta in modo significativo dagli indirizzi delle principali associazioni del settore (Italia Solare, Elettricità Futura e ANIE rinnovabili).

Elementi critici e proposte di modifica:

Alla luce di queste considerazioni, EF Solare ha individuato alcune criticità e le relative possibili proposte correttive.

Criticità

1. Non è chiara la definizione di “superficie occupata” dall’impianto e non è previsto un collegamento tra tale concetto e quello di “continuità agricola”¹. La connessione è fondamentale per evitare che venga considerata come “superficie occupata” dall’impianto l’area che mantiene la sua vocazione agricola anche al di sotto dei pannelli, nel caso questi siano sopraelevati.
2. La superficie occupabile dall’impianto (10%) è limitata ed è tale da mettere potenzialmente a rischio l’operatività e la sostenibilità dell’attività agro-fotovoltaica.
3. Sembra essere presente un’apparente limitazione nell’iniziativa imprenditoriale da parte degli operatori del settore energetico.

Non chiaro, infine il coordinamento tra l’agro-fotovoltaico elevato e le due “tipologie” introdotte nell’ultima stesura, sia per quanto riguarda il livello di occupazione della superficie sia per quanto attiene gli strumenti a garanzia dell’effettività dell’approccio.

Proposte di modifica:

1. Occorre specificare che non è “superficie occupata” dall’impianto quella in cui viene garantita la continuità agricola, come, ad esempio, la coltivazione svolta al di sotto delle strutture elevate.
2. La superficie occupabile dall’impianto potrebbe essere rivista in coerenza con il "Position paper Sistemi Agro-fotovoltaici" interassociativo ANIE Rinnovabili, Elettricità Futura e Italia Solare.
3. Specificare che la superficie occupata dal progetto è riferita non alla “superficie agricola aziendale” ma alla “superficie del progetto agro-fotovoltaico”.

Conclusioni

Le modifiche proposte si rendono necessarie al fine di garantire lo sviluppo dell’agro-fotovoltaico tenendo conto delle nuove tecnologie e innovazioni che sono intervenute negli ultimi anni, e in coerenza con le novità introdotte anche dal DI Semplificazioni 77/2021. Avere maggiore chiarezza nelle norme, inoltre, potrebbe garantire una maggiore facilità poi nell’implementazione delle misure soprattutto a livello locale, dove spesso gli iter autorizzativi vengono rallentati anche dalle difficoltà interpretative delle norme contenute.

Relativamente alle procedure amministrative è anche auspicabile l’introduzione di semplificazioni e riduzioni delle tempistiche per tali tipologie di progetti considerando il valore aggiunto che questo approccio integrato ha importanti esternalità positive sul territorio e le comunità locali.

In questa fase delicata, dovuta a contingenze esterne e a particolari tensioni nello scenario internazionale, è importante garantire certezza e dettaglio agli operatori pronti a investire nello sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, necessarie per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e per garantire l’indipendenza energetica.

¹ Le diverse tipologie di impianti agro-fotovoltaici previsti dall’art. 11 presentano un diverso impatto sulla “continuità agricola” dell’area interessata e quindi sulla superficie occupata dall’impianto. A titolo esemplificativo: gli impianti agro-fotovoltaici elevati da terra (1-quarter dell’articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1) permettono la piena continuità agricola dell’area sottostante ai pannelli e pertanto la superficie occupata è solo quella utilizzata dai pali delle strutture di sostegno.